



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità**, di seguito anche “DPO”, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, Cons. Paola Paduano, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

### E

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali**, di seguito denominato CNR-IRPPS, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, codice fiscale n. 80054330586, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso CNR

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

### PREMESSO CHE

- la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, nota come “Convenzione di Istanbul”, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, è il primo strumento giuridico di rilevanza internazionale che ha riconosciuto la violenza maschile sulle donne come violazione dei diritti umani e come una forma di discriminazione che gli Stati devono impegnarsi a perseguire;
- l’art. 11 della suddetta Convenzione, in particolare, impegna gli Stati “ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima, a sostenere la ricerca e

realizzare indagini in merito”;

- il decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha previsto l’adozione di un *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*” al fine di delineare un sistema integrato di politiche pubbliche orientate alla salvaguardia e alla promozione dei diritti umani delle donne, al rispetto della loro dignità come persone nelle situazioni di vittimizzazione insieme alla tutela dei loro figli nonché al contrasto del fenomeno della violenza sessuale e di genere;
- in data 16 giugno 2017 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS) di durata triennale, nell’ambito delle rispettive competenze tecnico-scientifiche e istituzionali, finalizzato alla valutazione del *Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017* nonché alla definizione del quadro informativo a supporto della strategia nazionale di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*;
- in aderenza agli assunti e ai principi della Convenzione di Istanbul, il 23 novembre 2017 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*, articolato secondo gli “assi” relativi alla prevenzione, alla protezione ed al sostegno, alla persecuzione e punizione, che contempla un asse trasversale costituito dalla costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e dalle attività di monitoraggio e valutazione;

### **CONSIDERATO CHE**

- il 18 novembre 2021 è stato presentato al Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere positivo della Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021, il nuovo *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023* e che detto Piano, come il precedente ed in coerenza con la Convenzione di Istanbul, è articolato secondo specifici “Assi” relativi alla prevenzione, alla protezione e al sostegno, alla persecuzione e punizione, alla assistenza e promozione;
- l’Asse relativo alla assistenza e promozione, avente carattere trasversale e di supporto rispetto ai precedenti tre Assi in continuità con quanto definito dal precedente *Piano Strategico 2017-2020*, vede tra le priorità l’implementazione del Sistema informativo

integrato, mediante la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno della violenza maschile e sulle sue diverse articolazioni, l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche e delle attività e delle risorse, la predisposizione di Linee guida per uniformare a livello nazionale gli standard quali-quantitativi dei servizi erogati dai Centri Antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio-sanitario;

- al fine di dare attuazione al *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023* e all'art. 1, comma 149, della citata legge 234/2021, risulta pertanto necessario promuovere ulteriori azioni di analisi, ricerca e valutazione sulla programmazione e attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne;
- secondo quanto previsto dal paragrafo 4 del Piano Strategico, che stabilisce le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, dovrà essere adottato un apposito Piano operativo a carattere prettamente esecutivo, nel quale saranno riportati tutti gli interventi e le azioni concrete volte a tradurre operativamente quanto delineato nel Piano Strategico Nazionale;
- il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata che opera nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose, come previsto dall'art. 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri";
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati, come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante "Disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";
- il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali possiede un elevato grado di specializzazione scientifica acquisita nell'ambito di ricerche concernenti il dimensionamento di particolari fenomeni sociali, con specifico riguardo alla violenza maschile contro le donne, unitamente alla garanzia di terzietà ed indipendenza da sempre assicurata nell'esercizio delle funzioni di

valutazioni e di analisi

- è interesse comune delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, anche in continuità con le attività già realizzate nell'ambito del citato Accordo di collaborazione siglato nel 2017, ad implementare il nuovo *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, a potenziare ulteriormente le attività di ricerca e le analisi funzionali all'adozione di politiche efficaci in questo settore, nonché valutare il precedente *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*;

## VISTI

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ed, in particolare, l'art. 1, comma 149, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, con cadenza almeno triennale, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Unificata, un *Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare l'art. 15, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), recante “Principi comuni di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che stabilisce: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del

Presidente n. 93 del 19 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018, ed in particolare l'art. 14, individua negli Istituti le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente;

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 del 18 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019, all'art. 26 disciplina le "Collaborazioni con altri soggetti";

**Tutto ciò premesso, visto e considerato  
con il presente Accordo si conviene quanto segue**

**Art. 1**

**Oggetto e Finalità**

1. Il presente Accordo attiene a comuni interessi pubblici delle Parti.
2. Con il presente Accordo il DPO e il CNR - IRPPS, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecnico-scientifiche, intendono sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato ad integrare il quadro informativo relativo ai dispositivi di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne implementati in attuazione degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ad implementare il nuovo *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)*, a potenziare ulteriormente le attività di ricerca e analisi funzionali all'adozione di politiche efficaci in questo settore, nonché alla valutazione del precedente *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)*.

**Art. 2**

**Impegni delle Parti**

1. Per le finalità di cui all'art. 1
  - il CNR, per il tramite di IRPPS:
    - Collaborerà con il DPO alla programmazione operativa degli obiettivi strategici previsti dal *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, mediante la definizione delle schede obiettivo e il supporto alla loro compilazione, contribuirà alla stesura del Piano Operativo 2021-2023, provvederà ad implementare il database sulle leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi regionali relativi alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne;

- Contribuirà alla revisione dell'Intesa Stato-Regioni relativa ai requisiti minimi dei CAV e CR e alla definizione di quelli relativi ai Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti (PUM), mediante analisi di contesto, organizzazione dei tavoli e redazione delle relazioni finali;
  - svolgerà una seconda indagine nazionale sui programmi di trattamento per uomini maltrattanti, mediante la definizione di programmi da mappare, rilevazioni sul campo, controlli di congruenza e analisi dati, aggiornamento mappatura e la redazione di un rapporto finale di ricerca;
  - realizzerà un'analisi delle misure territoriali di *empowerment* economico, lavorativo ed abitativo delle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza maschile, mediante un'indagine qualitativa e sul campo con specifico approfondimento delle misure destinate alle categorie più vulnerabili;
  - effettuerà la valutazione finale del *Piano Strategico Nazionale* di azione contro la violenza 2017-2020;
  - effettuerà la valutazione *in itinere* del nuovo *Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*.
- il DPO:
    - garantirà il coordinamento e la programmazione delle attività oggetto del presente Accordo;
    - favorirà il raccordo istituzionale con le altre amministrazioni centrali, i diversi livelli di governo e l'associazionismo di riferimento al fine di assicurare maggiore efficacia alle attività oggetto del presente Accordo;
    - monitorerà e valuterà la complessiva attività svolta dal CNR-IRPPS ai sensi del presente Accordo e i relativi risultati, anche avvalendosi delle risultanze del Comitato di cui al successivo articolo 6;
    - favorirà la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale.

### **Art. 3**

#### **Attuazione dell'Accordo**

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 2 sono disciplinati dall'allegato progetto delle attività e dal correlato piano finanziario.
2. Il CNR-IRPPS, per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, si può avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

## Art. 4

### Oneri e rendicontazione

1. All'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si provvederà con gli ordinari stanziamenti in bilancio.
2. Il totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo – come risultanti dal prospetto finanziario allegato – ammonta ad euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00), così ripartito:
  - € 675.000,00 (seicentoseptantacinquemila/00) a carico del Dipartimento per le pari opportunità;
  - € 175.000,00 (centoseptantacinquemila/00) a carico del CNR -IRPPS.
3. Le risorse a carico del DPO, a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, capitolo di spesa n. 496, esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 - saranno erogate secondo le seguenti modalità:
  - una quota pari al 30% sarà corrisposta successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione del programma esecutivo delle attività;
  - una quota pari al 30% al termine del primo anno di validità del presente Accordo;
  - una quota pari al 30% al termine del secondo anno di validità del presente Accordo;
  - una quota a saldo, al completamento di tutte le attività previste nel presente Accordo.
4. Le erogazioni saranno disposte previa presentazione di apposita richiesta del legale rappresentante del CNR-IRPPS. Tale richiesta, ad eccezione della prima tranche del 30%, che verrà erogata alla presentazione del programma esecutivo, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
  - a) relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  - b) rendicontazione delle spese sostenute, redatta per relative singole voci di spesa;
  - c) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.);
  - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000) relativa alle spese sostenute.
5. In occasione del pagamento del saldo di cui al precedente comma 3 del presente articolo, il CNR-IRPPS provvederà a dar conto, mediante apposita rendicontazione

consuntiva, secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, dell'utilizzo di tutte le risorse, nonché a produrre una relazione finale fornendo analitica descrizione dell'intero progetto posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato.

6. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, costituendo parte integrante degli obblighi assunti, il CNR-IRPPS darà specifico conto all'interno delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e a consuntivo nella relazione finale di cui al precedente comma 5.

## **Art. 5**

### **Durata ed efficacia**

1. Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso dell'ultimo firmatario ed è vincolante per il CNR-IRPPS dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario, per il Dipartimento dalla data della registrazione da parte degli organi di controllo, che sarà tempestivamente comunicata al CNR - IRPPS.
2. L'Accordo potrà essere prorogato, senza ulteriori oneri, previa autorizzazione del Dipartimento, su espressa richiesta del CNR-IRPPS da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
3. L'Accordo non potrà essere rinnovato tacitamente.
4. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto con le stesse modalità con le quali è stato adottato l'Accordo stesso.
5. Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.131 del 1986. Le spese di registrazione saranno carico della parte richiedente.

## **Art. 6**

### **Comitato tecnico – scientifico**

1. Al fine di favorire l'attuazione del presente Accordo e un'efficace collaborazione tra le Parti, con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità è costituito un Comitato tecnico-scientifico di quattro membri, due per ciascuna Parte.
2. La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire uno o anche entrambi i membri designati, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Con cadenza annuale, ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda, il Comitato si riunisce per esaminare l'avanzamento dell'iniziativa, monitorarne l'evoluzione e discuterne eventuali sviluppi.

## **Art. 7**

### **Riservatezza e trattamento di dati personali**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designanti esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come ulteriormente modificato, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.
4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

## **Art. 8**

### **Recesso**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenute e gravi cause mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della data del recesso.
2. Saranno comunque fatte salve le attività dell'Accordo che risultino già realizzate alla data della comunicazione di recesso ovvero le obbligazioni eventualmente perfezionate per le quali il CNR-IRPPS potrà chiedere l'erogazione del corrispondente importo ovvero trattenere la corrispondente somma della quota oggetto di anticipazione, nel rispetto delle modalità di rendicontazione descritte al precedente articolo 4.

## **Art. 9**

### **Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Le Parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.

**Art. 10**  
**Pubblicità**

1. Le pubblicazioni e le diffusioni, conseguenza dell'attività di formazione e ricerca, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto dell'Accordo.

**Art. 11**  
**Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Accordo.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Per il  
Dipartimento per le pari  
opportunità della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
**Il Capo Dipartimento**  
**Cons. Paola Paduano**

Per il  
Consiglio Nazionale delle Ricerche  
  
**La Presidente**  
**Maria Chiara Carrozza**

*ALLEGATO PROGETTO*